



CITTÀ DI MASSAFRA

Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Regolamento comunale per la corresponsione dei compensi professionali spettanti all'Avvocato dipendente dell'Ente.- Adeguamento normativo.

Il giorno 08 GIU. 2015 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		Presente	Assente
TAMBURRANO MARTINO CARMELO	Sindaco -Presidente	X	
VIESTI ANTONIO	Assessore – Vice Sindaco	X	
CASTIGLIA GAETANO	Assessore	X	
CERBINO ANTONIO	Assessore	X	
GENTILE RAFFAELE SANTE	Assessore	X	
MARRAFFA GIUSEPPE	Assessore	X	
ZACCARO GIANCARLA	Assessore		X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Francesca Perrone .

Proposta del Segretario Generale

Parere di Regolarità Tecnica (art.49 d.lgs. 18.09.2000 n.267)

Visto con parere favorevole _____

Li 29 MAG. 2015

Il Dirigente

Parere di Regolarità Contabile (art.49 d.lgs. 18.09.2000 n.267)

Visto con parere favorevole _____

Li 29 MAG. 2015

Il Dirigente

Copertura Finanziaria (art. 151.comma 4.d.lgs.18.09.2000 n.267)

Prenotazione _____ Impegno definitivo _____

Li _____

Il Responsabile _____

RELAZIONE ISTRUTTORIA

IL DIRIGENTE

Premesso che

- nel Comune di Massafra è istituita l'Avvocatura Comunale, quale unità organizzativa autonoma ed indipendente, ai sensi del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi vigente;

- la corresponsione dei compensi incentivanti è regolamentata, secondo l'art. 27 del C.C.N.L. vigente, dal Regolamento Comunale adottato con deliberazione di G.C. n. 21 del 24/06/2011, adeguato al D.M. 140/2012 con deliberazione di G.C. n. 209 del 23/09/2013;

Visto l'art. 9 del D.L. 24/06/2014 n. 90, convertito in legge con modificazioni dalla L. 11/08/2014 n. 114, rubricata "*Riforma degli onorari dell'Avvocatura Generale dello Stato e delle Avvocature degli Enti Pubblici*", con particolare riferimento al comma 8) del predetto art. 9, circa la necessità di adeguare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 11/2014, i regolamenti e i contratti collettivi, pena l'impossibilità per gli enti di corrispondere, i compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse;

Ritenuto, pertanto, di dover adeguare alla citata normativa il vigente Regolamento Comunale per la corresponsione del compenso professionale spettante all'Avvocato assegnato all'Ufficio Legale del Comune;

Atteso che con le OO.SS. l'argomento è stato trattato dalla delegazione trattante nella riunione del 30/04/2015 ed è stato raggiunto l'accordo nei termini previsti dalla proposta di Regolamento che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Il Dirigente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta.

IL DIRIGENTE 2^ RIPARTIZIONE
Dott. Simone Simeone

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione che precede;

Visto il Regolamento per la disciplina dei compensi dell'Avvocatura Comunale

Visto il verbale della delegazione trattante del 30/04/2015 nella parte relativa all'oggetto;

Ritenuto di dover adeguare il suddetto Regolamento secondo la proposta che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i previsti pareri, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come novellato dal D.L. 174/2012;

Con il voto favorevole di tutti i presenti espresso nelle forme di legge;



CITTÀ DI MASSAFRA

Provincia di Taranto

Allegato alla delibera di G.C. n. _____ del _____

<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO</p> <p style="text-align: center;">PER LA DISCIPLINA DEI COMPENSI</p> <p style="text-align: center;">DELL'AVVOCATURA COMUNALE</p>

Art. 1

1. Al personale incardinato nell'Ufficio Avvocatura Comunale che esercita la professione forense nell'interesse dell'Ente, in quanto iscritto all'Albo speciale presso il competente Ordine professionale, spettano i compensi professionali, secondo i principi di cui al Regio Decreto Legge n. 1578 del 27.11.1933, a seguito di Sentenza favorevole all'Ente, e con le precisazioni e limitazioni di seguito indicate.

Art. 2

1. Ai fini del presente regolamento per "Sentenza favorevole all'Ente" si intende ogni provvedimento giurisdizionale, o giustiziale, comunque denominato, a cognizione piena o sommaria, pronunciato da qualunque Autorità, giudiziaria o amministrativa o arbitrale, idoneo a definire la controversia, anche in via provvisoria o cautelare, o che comunque lasci sostanzialmente invariato il provvedimento o il bene della vita di cui si contenda, nel caso in cui l'Ente sia convenuto o resistente; ovvero rilasci o attribuisca allo stesso, in tutto o in parte, il provvedimento o il bene della vita richiesto, quando, invece, sia ricorrente o attore.

Art. 3

1. Nel caso di pronuncia favorevole con compensazione delle spese, il compenso incentivante da corrispondere all'avvocato è determinato secondo i parametri indicati nel decreto vigente adottato dal Ministero della Giustizia su proposta del Consiglio Nazionale Forense, sulla base della parcella predisposta dall'avvocato dell'avvocatura comunale, facendo riferimento ai valori minimi, di cui al D.M. 55/2014.

2 . [Abrogato dalla delibera n. 209 del 23/09/2013, avente ad oggetto: “Regolamento comunale per la corresponsione del compenso professionale spettante all'avvocato assegnato all'ufficio legale del Comune – adeguamento normativo]

3. Nella determinazione del compenso professionale, per l'attività effettivamente espletata, l'Avvocato dipendente dovrà attenersi strettamente al valore della controversia, secondo gli scaglioni contenuti nella Tariffa Professionale, con esclusione di qualsiasi aumento, senza tener conto: della natura, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, o dei vantaggi conseguiti dall'Ente, del numero di parti contro cui il giudizio si è svolto.

4. I compensi professionali di cui al presente articolo, in quanto caratterizzati dalla corrispettività, certezza, fissità e continuità, ai fini della contribuzione previdenziale, devono intendersi quali emolumenti rientranti nella nozione di retribuzione annua; essi fanno carico all'Ente, con imputazione al capitolo di bilancio relativo alle “spese legali a difesa delle ragioni del Comune”, verranno liquidati trimestralmente dal Dirigente del Settore nel quale è inserita l'Avvocatura e verranno gravati dalle trattenute di legge e degli oneri riflessi, ai sensi dell'articolo unico, comma 208 della Legge Finanziaria n. 266 del 23.12.2005, e succ. mod. e int..

Art. 4

1. Nel caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese e competenze di giudizio, l'ammontare dei compensi professionali dovuti all'Avvocato dipendente è quello determinato dal Giudice, purché effettivamente incassato dal Comune, con esclusione delle spese generali nella misura del 15%.

Art. 5

1. L'Ente si riserva la possibilità di far svolgere presso l'Avvocatura la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato.

2. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione e non può durare oltre il tempo richiesto per essere ammesso agli esami di Stato.

DELIBERA

- 1) di adeguare il Regolamento Comunale (che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale) per la corresponsione del compenso professionale spettante all'Avvocato assegnato all'Ufficio Legale del Comune, nel senso che gli importi da corrispondere sono quelli risultanti dall'applicazione dell'art. 9 del D.L. 24/06/2014 n. 90, convertito in legge con modificazioni dalla L. 11/08/2014 n. 114;
- 2) di modificare, conseguentemente, l'art. 3 del previgente Regolamento, sostituendo le parole "*facendo riferimento ai valori standard, con abbattimento del 20% sugli stessi*", con le parole "*facendo riferimento ai valori minimi, di cui al D.M. 55/2014*";
- 3) di modificare, altresì, l'art. 4 del previgente Regolamento, sostituendolo con il seguente: "*Nel caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese e competenze di giudizio, l'ammontare dei compensi professionali dovuti all'Avvocato dipendente è quello determinato dal Giudice, purché effettivamente incassato dal Comune, con esclusione delle spese generali nella misura del 15%*";
- 4) di dare atto che per quanto concerne i criteri di riparto dei compensi (riparto al momento non interessante il Comune di Massafra, considerato che all'Ufficio Legale è preposto un solo Avvocato), si farà riferimento, all'occorrenza, alle previsioni dei contratti collettivi una volta adeguati ai sensi del citato art. 9, comma 8), D.L. 24/06/2014 n. 90, convertito in legge con modificazioni dalla L. 11/08/2014 n. 114;
- 5) di dare atto che l'applicazione della nuova disciplina riguarda i compensi relativi ai provvedimenti favorevoli depositati dopo il 01/01/2015;
- 6) di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 D. Lgs 267/2000.

Del che il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
Dott. Martino Carmelo TAMBURRANO

Il Segretario Generale
Dott.ssa Francesca Perrone

Si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal... ove
rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile

Il Segretario Generale
Dott.ssa Francesca Perrone

Si attesta che la presente deliberazione è conforme all'originale, per uso
amministrativo.

Addi...

Il Segretario Generale
Dott.ssa Francesca Perrone

Si attesta che:

la presente deliberazione è stata partecipata ai capigruppo consiliari con lettera
prot.....del, è divenuta esecutiva perché:
 dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 d.lgs.267/2000);
 decorso il termine di dieci giorni dall'inizio della pubblicazione senza
opposizioni né ricorsi.

Addi.....

Il Segretario Generale
Dott.ssa Francesca Perrone

Provvedimento trasmesso per l'esecuzione alle Ripartizioni:

Affari Generali
 Risorse Umane
 Ragioneria e Tributi
 Lavori Pubblici
 Ecologia -Urbanistica
 Attività Produttive – P.M.
con lettera prot.....del.....

Addi.....

Il Responsabile.....